



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AU FER

TAR Veneto, sez. IV, 13 aprile 2026, n. 772: il soccorso istruttorio non implica che l'amministrazione debba supplire alle lacune strutturali dei progetti – l'art. 10-bis non garantisce l'accoglimento delle osservazioni, ma solo che esse vengano valutate prima dell'adozione dell'atto conclusivo

Il TAR Veneto respinge il ricorso contro un provvedimento di archiviazione di un'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano.

L'istanza, dichiaratamente incompleta perché alcuni elaborati tecnici erano "ancora in fase di redazione/acquisizione da inviare con integrazioni volontarie successive", con particolare riferimento alla connessione elettrica richiesta ad ENEL, era stata oggetto di comunicazione di avvio del procedimento e di richiesta di integrazione documentale da parte della Regione; era stata rilasciata una proroga di 60 giorni e, dopo la scadenza della proroga, erano stati inviati alcuni documenti integrativi, ritenuti non sufficienti.

Da qui il preavviso di archiviazione, un nuovo deposito di documenti integrativi, sempre ritenuti insufficienti/incoerenti e l'archiviazione definitiva per perdurante carenza di elaborati essenziali.

Il TAR respinge tutte le argomentazioni del Ricorrente, con specifico riferimento al momento in cui può essere dichiarata l'improcedibilità delle istanze, alla portata del "soccorso istruttorio" ed alle garanzie di partecipazione procedimentale dell'art. 10-bis della legge 241/1990.



Quanto al primo aspetto, il TAR afferma che il “*meccanismo acceleratorio*” delle Linee Guida nazionali sugli impianti FER grazie al quale la verifica di completezza deve essere eseguita entro massimo 15 giorni, altrimenti il procedimento è da intendersi correttamente avviato, non opera quando l’istanza è incompleta per espressa dichiarazione del proponente, ma solo se e quando l’istanza è formalmente completa.

Quanto al soccorso istruttorio, il TAR precisa che esso “*non può trasformarsi in un meccanismo che consenta all’amministrazione di supplire a lacune strutturali del progetto, specie quando esse riguardano elementi che le LG nazionali qualificano come contenuto minimo dell’istanza*”.

Trattandosi, nel caso concreto, dell’elemento essenziale della connessione elettrica – dichiarata essenziale espressamente dal proponente con la presentazione del progetto -, “*l’Amministrazione che ha fatto quanto ragionevolmente possibile per sollecitare la completezza dell’istanza*” assolve l’onere della collaborazione amministrativa e non può/deve “*sostituirsi al proponente nella definizione del profilo tecnico né compensare una mancanza che riguardava un elemento essenziale*”.

Da ultimo, in tema di art. 10-bis, il TAR conferma la legittimità dell’operato dell’amministrazione che ha ammesso documentazione integrativa in sede di osservazioni al preavviso, l’ha valutata e l’ha ritenuta ancora insufficiente/incoerente ai fini della decisione: “*l’archiviazione non è stata determinata dal fatto che la società avesse presentato documenti integrativi – i quali, anzi, sono stati esaminati – bensì dal fatto che tali documenti non erano idonei a colmare la mancanza ritenuta essenziale*”.

In buona sostanza, “*la partecipazione procedimentale non garantisce l’accoglimento delle osservazioni, ma solo che esse vengano valutate prima dell’adozione dell’atto conclusivo*”.

[Consulta la sentenza](#)